



NEWS Euroconference

Edizione di giovedì 19 Dicembre 2024

CASI OPERATIVI

Cessazione della partita Iva da parte del lavoratore autonomo
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Verifiche di fine anno sugli incassi dei forfettari
di Alessandro Bonuzzi

LA LENTE SULLA RIFORMA

La disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni di minoranza post riforma
di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

BILANCIO

La disclosure di sostenibilità delle PMI verso standard uniformati
di Greta Popolizio

PENALE TRIBUTARIO

L'omesso versamento Iva neutralizzato dai mancati pagamenti da parte della PA
di Gianfranco Antico

RASSEGNA AI

Risposte AI sulle novità in materia di fiscalità indiretta e patrimoniale degli immobili
di Mauro Muraca



CASI OPERATIVI

Cessazione della partita Iva da parte del lavoratore autonomo

di Euroconference Centro Studi Tributari

FiscoPratico

La piattaforma editoriale integrata con l'AI
per lo Studio del Commercialista

scopri di più >

Mario Rossi, geometra, intende cessare la propria attività.

Egli deve però ancora incassare una fattura di 5.000 euro emessa nei confronti del cliente Bianchi Sas; egli deve inoltre percepire un compenso di 10.000 euro dal cliente Verdi Srl, per il quale ha emesso una proforma ma non ha ancora emesso la fattura.

In vista della chiusura dell'anno, onde evitare ulteriori adempimenti, egli intenderebbe comunque cessare la posizione Iva nel mese di dicembre, anche non avendo ancora incassato tali somme: tale soluzione è possibile e, se sì, con quali accortezze?

Quando saranno tassati tali compensi e in che modo?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Verifiche di fine anno sugli incassi dei forfettari

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Soprattutto in prossimità della chiusura dell'anno solare è opportuno effettuare una **verifica** sui clienti che nel **corso del 2024** stanno applicando il **regime forfettario**, al fine di individuare quali di questi contribuenti sono o saranno tenuti dal prossimo anno ad adottare il regime ordinario.

Il monitoraggio deve riguardare, segnatamente, i **ricavi o compensi** incassati per i quali vigono delle **“soglie di fuoriuscita”**. Al riguardo, si ricorda che i contribuenti forfettari che:

- nel **corso del 2024** percepiscono un ammontare di ricavi o compensi **non superiore a 85.000 euro** potranno applicare il regime agevolato anche nel 2025;
- nel **corso del 2024** percepiscono un ammontare di ricavi o compensi **superiore a 85.000 euro** fuoriescono dal regime dal 2025;
- nel **corso del 2024** percepiscono un ammontare di ricavi o compensi **superiore a 100.000 euro** fuoriescono dal regime già dal 2024.

Nell'ultimo caso la fuoriuscita **immediata** nel 2024 comporta:

- ai fini delle imposte sul reddito, l'applicazione del **regime ordinario** già nell'anno 2024 e con ciò, per i professionisti, l'assoggettamento a **ritenuta d'acconto** a partire dal compenso il cui incasso determina il superamento del limite di 100.000 euro;
- ai fini Iva, l'applicazione dell'imposta dalla **fattura** che comporta il **superamento del limite di 100.000 euro**. Laddove l'incasso avvenga in un **momento successivo** all'emissione della fattura che determina il superamento della soglia, gli obblighi Iva sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo, con la conseguenza che la fattura deve essere **integrata**. Resta salvo il comportamento adottato per le operazioni fatturate prima del **superamento della soglia di 100.000 euro**, anche se incassate successivamente ([circolare n. 32/E/2023](#)).

Ad esempio, l'avvocato che:

- al 30.11.2024 ha **fatturato e incassato** i compensi delle **prime 10 fatture pari a**



complessivi 90.000 euro;

- nel **mese di dicembre 2024** ha emesso la fattura **numero 11 di 000 euro** e la **fattura numero 12 di 11.000 euro**;
- il 13.12.2024 ha **incassato** la fattura **numero 12**, superando così la soglia di 100.000 euro ($90.000 + 11.000 = 101.000$);

è tenuto a:

- emettere una **nota di debito** per addebitare l'Iva sul compenso di 11.000 euro che ha determinato il superamento del limite di 100.000 euro;
- segnalare al committente l'obbligo di applicazione della **ritenuta** sul compenso di 11.000 euro, nonché sui compensi incassati **successivamente** (compreso quello della fattura numero 11 di 2.000 euro).

Si segnala che il superamento del limite di 100.000, ma non di 150.000 euro, nell'anno 2024 **non preclude** l'accesso al **concordato preventivo** da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione del regime ordinario e quindi dell'Irpef sul reddito "storico" (ossia sul reddito 2023), nonché dell'imposta sostitutiva del 10% sull'eccedenza (FAQ n. 6 del 8.10.2024).

Si ricorda, infine, che per la verifica del superamento della soglia dei ricavi/compensi:

- deve essere applicato il **criterio di determinazione** del reddito valido per l'anno di riferimento. Pertanto, il contribuente che nel 2024 adotta il regime forfettario deve assumere i ricavi o compensi in base al **principio di cassa**;
- assumono rilevanza i componenti positivi derivanti dall'**autoconsumo**;
- assumono rilevanza i **diritti d'autore** conseguiti se correlati con l'attività professionale svolta;
- in caso di esercizio di più attività con **codici Ateco diversi**, va considerata la somma dei proventi derivanti dalle 2 o più attività;
- non rilevano gli **ulteriori componenti** positivi dichiarati per migliorare il punteggio Isa;
- non rileva l'**indennità di maternità**.



LA LENTE SULLA RIFORMA

La disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni di minoranza post riforma

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio

Scopri di più

Il prossimo 31.12.2024 entrerà in vigore **il D.Lgs. 192/2024** (Decreto Ires/Irpef) che ribadisce, senza l'apporto di modifiche rispetto alla versione letterale rinvenibile nel precedente Decreto legislativo del 30 aprile 2024, che: *“Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civilele disposizioni di cui al comma 2 dell’art.177 (che prevedono il regime fiscale del cd realizzo controllato) trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:*

a) *le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di d Il iritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento.....*

b) *le partecipazioni sono conferite in un’azienda esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai familiari di cui all’art. 5, comma 5 Tuir.*

Con l'[**articolo 11 bis, D.L. 34/2019**](#), il legislatore ha proceduto ad estendere, anche ai conferimenti di partecipazioni non di controllo, il **regime fiscale del “realizzo controllato”** attraverso l’introduzione nell’[**articolo 177, comma 2bis, Tuir.**](#)

Dal riportato testo è preliminarmente chiaro come la norma (comma 2 bis) s’incasti in quella che la precede (comma 2) relativa ai **conferimenti delle partecipazioni di controllo di diritto**, venendo a costituire una **sorsa di tracciato normativo unitario** con una complessiva più ampia latitudine di fattispecie di conferimento riconducibili al **regime fiscale del c.d. “realizzo controllato”**.

Venendo alle peculiarità del comma 2 bis, sul piano oggettivo le partecipazioni conferite devono contrassegnarsi come **partecipazioni qualificate di minoranza**, secondo lo spartiacque, ora abrogato, a seguito dell’introdotta uniformità di applicazione della **itenuta alla fonte** su tutti i capital gain, vigente in **materia di plusvalenze da cessione di partecipazioni**.



Prima della modifica prevista nel testo sopra riportato, la società conferitaria, già esistente o di nuova costituzione **doveva risultare interamente partecipata dal solo conferente**. Era, quindi, ammessa la **sola configurazione della società a socio unico**.

Il nuovo testo consente ora anche la coesistenza nella **qualità di soci dei familiari**, di cui all'[**articolo 5, comma 5, Tuir**](#).

Tale estensione di base sociale consente di ritenere **risolto il problema del conferimento della partecipazione intestata ad un solo coniuge** che la detiene, però, in regime di comunione legale, ai sensi dell'[**articolo 177, cod. civ.**](#).

L'[**articolo 177 cod. civ.**](#), nel disciplinare il regime civilistico della comunione legale, raccorda ad ognuno dei **due coniugi una quota ideale del diritto di proprietà**, senza però che si renda riferibile ad una **porzione individuata del bene** (nel caso in questione della partecipazione). Trattasi, infatti, di un paradigma di **comunione senza quote**, dal momento che il riparto del diritto della proprietà s'interseca con la particella infinitesimale del bene, senza consentire alcuna percepibile divisione. Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 19689/2014), nonché per il documento IRDCEC n. 26/2013, le **partecipazioni in società di capitali** vanno incluse nella comunione immediata dei due coniugi, ad ognuno dei quali spetta una **quota ideale del diritto di proprietà sulla partecipazione** non riferibile ad una porzione individuata della medesima, ma che consente ad entrambi di **esercitare il proprio diritto di proprietà sull'intera quota**.

In ordine alla questione se una partecipazione intestata ad un unico socio, ma in regime di comunione legale, poteva essere ritenuta, se conferita, allineata al requisito di legge in ordine alla **configurazione unipersonale della società conferitaria**, chi scrive riteneva di dover sottolineare che doveva essere considerato che una quota di partecipazione di una società di capitali **riunisce una doppia prerogativa giuridica**:

- 1) lo **status di socio** e
- 2) il **diritto di proprietà** sull'asset patrimoniale.

Lo *status* contrattuale di socio verso la società (in ordine alla quale si deve accettare la rispondenza al requisito di legge) è esercitabile solo dal **socio intestatario della partecipazione**, come esso risulta dall'apposita pubblicità presso il **Registro delle Imprese territorialmente competente**. L'[**articolo 2470, cod. civ.**](#), è chiaro nel raccordare il fondamento costitutivo dello status di socio nei confronti della società al regime di pubblicità del Registro delle imprese, per cui va ritenuto che un conto è la convergenza unitaria del diritto di proprietà sull'asset patrimoniale, ed altro è la **specifica connotazione dello status di socio** nei confronti della società. Quest'ultima è tenuta alla rispondenza dei diritti sociali nei soli confronti del **soggetto che ha esternato attraverso l'esclusiva modalità di legge** (iscrizione nel Registro delle Imprese) lo **status di socio**.

La condivisione dei diritti di proprietà sull'asset patrimoniale va, quindi, ritenuta estranea



all'espressione contrattualistica della partecipazione esperibile verso la società. Trattasi di una prerogativa che gode il solo **coniuge intestatario della partecipazione** e che, quindi, a parere di chi scrive, non consente di **configurare la società come una società a base sociale pluralistica**. Neppure sulla questione in esame può incidere il **riparto paritetico dei dividendi distribuiti dalla società**, in quanto esso attiene alle dinamiche giuridiche del **regime della comunione sull'asset patrimoniale** della partecipazione e sulla misura legale del riparto dei suoi frutti, ma non attiene al **diritto sociale che promana dallo status di socio il quale**, nei confronti della società, rimane unico ed esclusivamente incentrato in capo al **coniuge intestatario della partecipazione**.

Si tratta di due situazioni giuridiche che, pur intersecandosi su un unico bene, rimangono del tutto **autonome sul piano delle relative prerogative giuridiche** verso la società ed in ordine al regime della comunione legale. Ora, con la nuova previsione che consente l'inclusione nella base sociale anche dei familiari di cui all'[**articolo 5, comma 5, Tuir**](#), la **questione**, al di là delle rappresentate riflessioni civilistiche, **può dirsi definitivamente risolta**.



BILANCIO

La disclosure di sostenibilità delle PMI verso standard uniformati

di Greta Popolizio

Master di specializzazione

Controllo di gestione e finanza aziendale

Scopri di più

La Comunità Europea ha affidato ad EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) la predisposizione di una **serie di standard di rendicontazione** che le imprese europee dovranno adottare nella **rendicontazione sulle tematiche di sostenibilità**.

Fino allo scorso esercizio, le imprese obbligate avevano mano libera nella **scelta dei diversi framework o standard di rendicontazione**, tutti applicabili su base volontaria.

Dal primo gennaio 2024 le dichiarazioni di sostenibilità europee dei soggetti obbligati **dovranno necessariamente fare riferimento agli standard emanati da EFRAG**, gli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), il cui primo set è già stato pubblicato ed adottato dal Consiglio Europeo con apposito regolamento (Regolamento 2023/2772).

La platea delle imprese assoggettate alla CSRD (direttiva comunitaria sulla rendicontazione di sostenibilità), come sappiamo, si andrà **ampliando nei prossimi anni**, interessando in prima battuta le **imprese di interesse pubblico, poi le grandi imprese, poi le PMI quotate**.

Non è, ad oggi, prevista l'entrata in vigore di un obbligo di rendicontazione anche per le PMI non quotate.

Ciò non di meno resta molto ampio e variegato il panorama delle richieste che le aziende, anche di **piccole medie dimensioni**, ricevono dai diversi stakeholder, in relazione alle diverse esigenze di ciascuno:

- questionari da parte dei **clienti o fornitori**, a loro volta obbligati a rendicontare dati specifici della catena del valore in cui operano;
- questionari dagli **istituti di credito**, tenuti a rispettare obblighi specifici dalle normative sulla finanza sostenibile, in particolare in tema di valutazione dei rischi;
- analisi da parte di **investitori** che integrano nella **valutazione d'azienda i rischi e le opportunità** derivanti da tematiche ESG.

Tutto ciò implica una **moltiplicazione di adempimenti per le imprese**, chiamate ad elaborare e



fornire informazioni ambientali e sociali in formati e con modalità diverse.

Nell'ottica di standardizzare questi flussi informativi EFRAG sta predisponendo i cosiddetti **principi VSME** (*Voluntary for Small Medium Enterprises*), per i quali si è conclusa la fase di pubblica consultazione e saranno a brevissimo ufficialmente adottati.

La **bozza** fornisce una **versione molto snellita** delle informative ambientali e sociali e di governance da fornire su base volontaria, tra l'altro abolendo in toto la rappresentazione del **concetto di materialità**, o doppia materialità. Non è quindi richiesta la descrizione del processo di analisi e valutazione delle tematiche oggetto di disclosure, e del **relativo coinvolgimento degli stakeholder interessati**.

In sostanza viene predisposto una sorta di elenco di KPI giudicati a priori rilevante nella maggior parte dei casi.

La bozza di standard prevede **due moduli per la preparazione del rapporto di sostenibilità**:

- un **Modulo BASE**, che sviluppa in 11 punti le tematiche e i KPI rilevanti, suddivisi tra informazioni di tipo generale, metriche di base su ambiente, aspetti sociali e governance;
- un **Modulo COMPLETO**, in cui vengono sviluppati ulteriori 7 punti di interesse, con informazioni aggiuntive.

Il Modulo BASE è concepito come l'approccio target per **le micro-imprese** e costituisce il requisito minimo per le altre imprese.

Il Modulo COMPLETO fornisce ulteriori informazioni che potrebbero essere **richieste da finanziatori, investitori e clienti dell'impresa**.

Accogliamo ora con favore l'indicazione recentemente emersa da parte dei principali operatori finanziari di voler convergere su questi standard.

Lo scorso 6.12.2024 è stato pubblicato il documento finale **“Il dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche”** frutto della collaborazione tra gli altri di MEF, MIMI, Banca d'Italia, Consob e IVASS nell'ambito del progetto denominato **“Tavolo per la Finanza Sostenibile”**.

Tra gli obiettivi del documento sono dichiarati gli intenti di:

- *agevolare lo scambio di informazioni tra PMI e banche, tenendo conto di criteri di standardizzazione, proporzionalità, efficienza ed economicità valorizzando le specifiche esigenze informative derivanti dalle normative di finanza sostenibile applicabili alle banche;*
- *aumentare la consapevolezza delle PMI sull'importanza delle informazioni di sostenibilità anche nell'ottica di un progressivo avvicinamento all'adozione dello standard VSME*



elaborato dall'EFRAG.

Nel documento viene proposto un **set di 40 informazioni rilevanti**, suddivise però in 2 classi di priorità, nel presupposto che le microimprese forniscano almeno le **informazioni con classe di priorità 1**, in quanto elementi di conoscenza imprescindibili per le Banche, mentre le informazioni con **classe di priorità 2 aggiungono ulteriori dati**.

Come si nota **l'impostazione dei due documenti è molto simile** e consente di intravedere un percorso **di uniformazione del set informativo che le PMI saranno chiamate a fornire** e potrà soddisfare trasversalmente tutte le potenziali richieste di *disclosure* sui temi ESG.



PENALE TRIBUTARIO

L'omesso versamento Iva neutralizzato dai mancati pagamenti da parte della PA

di Gianfranco Antico



FORMAT
INNOVATIVO

Forum web Fisco

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale

Scopri di più

La riforma del D.Lgs. 74/2000, disposta in attuazione dell'[articolo 20, L. 111/2023](#), impegnava il Governo a osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio, fra cui quello di dare specifico rilievo all'eventuale sopravvenuta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo per motivi a lui non imputabili.

E il legislatore delegato – **D.Lgs. 87/2024** – è intervenuto sul reato di **omesso versamento Iva**, di cui all'[articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000](#).

Oggi la norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, **entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale**, l'Iva dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare **superiore a euro 250.000** per ciascun periodo d'imposta, **se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione**, ai sensi dell'[articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997](#). In caso di **decadenza dal beneficio della rateazione** ai sensi dell'[articolo 15-ter, del D.P.R. 602/1973](#), il colpevole è punito **se l'ammontare del debito residuo è superiore a euro 75.000**.

Il legislatore delegato, inoltre, ha **rimodulato l'[articolo 13, D.Lgs. 74/2000](#)**, norma che dispone a vario modo delle **cause di non punibilità, in caso di pagamento del debito tributario**. Fermo restando la formulazione dei commi 1, 2 e 3 dell'[articolo 13, D.Lgs. 74/2000](#), viene adesso previsto che il reato di **omesso versamento dell'Iva non è punibile se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto**. A tali fini, il giudice tiene conto della **crisi non transitoria di liquidità** dell'autore dovuta alla **inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi**.

Inoltre, ai fini della non punibilità per **particolare tenuità del fatto**, di cui all'[articolo 131-bis, c.p.c.](#), il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:



- a) **l'entità dello scostamento** dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
- b) salvo quanto previsto sopra, **l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione** concordato con l'Amministrazione finanziaria;
- c) **l'entità del debito tributario residuo**, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
- d) la **situazione di crisi** ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 14/2019](#) (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

E la nuova disposizione è stata letta recentemente dalla **3 Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 41238 dello scorso 1.10.2024**, secondo cui occorre tenere adeguato conto delle deduzioni difensive **concernenti la concreta impossibilità di far fronte ai versamenti dovuti**, che trova ormai un importante riscontro nel diritto positivo, **perimetrandolo così l'indirizzo maggiormente garantista** per i contribuenti. In tale ottica ricostruttiva, viene osservato che l'imputato, già nel corso del primo grado di giudizio, **aveva non solo documentato l'accettazione della propria proposta concordataria da parte dell'Agenzia delle Entrate** (successivamente recepita nel decreto di omologazione del concordato preventivo), ma aveva allegato **circostanze di estremo rilievo**, fra le quali **il blocco dei pagamenti da parte della P.A.**, a cui la società aveva cercato di far fronte, **riducendo i costi di produzione e provvedendo ad un aumento di capitale**.

E di conseguenza, per i massimi giudici, alla luce di quanto precede e delle coordinate ermeneutiche in precedenza richiamate, **le allegazioni difensive non potevano essere ignorate** dai giudici di merito, nella **valutazione della sussistenza della responsabilità penale dell'imputato**, anche in considerazione della loro **incidenza sul margine di superamento della soglia di punibilità**.



RASSEGNA AI

Risposte AI sulle novità in materia di fiscalità indiretta e patrimoniale degli immobili

di Mauro Muraca

Convegno di aggiornamento

Fiscalità indiretta e patrimoniale degli immobili

Scopri di più

Al rientro della pausa natalizia sarà in programma una nuova giornata del **Master breve Euroconference, interamente dedicata alla Fiscalità indiretta e patrimoniale degli immobili**, nel contesto della quale sono affrontate, tra le altre, le seguenti tematiche:

- **fattispecie imponibili Imu**: casi particolari;
- **contenzioso** con il comune;
- **dichiarazione Imu**;
- **imposta di registro**;
- **successioni e donazioni**;
- **imposta sul valore degli immobili all'estero** (ivie)

Tra gli argomenti che **verranno approfonditi nel corso di questa giornata di Master Breve**, si segnalano i seguenti, ovvero:

- l'applicazione del **prezzo valore nell'ambito dei trasferimenti immobiliari**;
- la disciplina Imu relativamente agli **immobili merce** possedute dalle imprese;
- la **fiscalità indiretta degli immobili strumentali**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, sulla tematica in rassegna; **riportiamo di seguito le principali risposte**.



Quali so

Gli imm

- Imm
- Fabb
- Imm

Per ben

Quale d

La defin

- Le im
- Le im

nella

Queste